



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19012

Torino, 27 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 26.5.2019 a Castagnole delle Lanze tra Castagnolese e Imperiese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore RINALDI Enrico (Castagnolese) è stato ammonito per avere insultato un giocatore della squadra avversaria;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore RINALDI Enrico (Castagnolese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-c del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore RINALDI Enrico (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino